

ALLEGATO A



CITTA' di SEREGNO

AREA POLITICHE DEL
TERRITORIO - CULTURALI
E SVILUPPO ECONOMICO

Servizio Politiche per la Casa
Via Oliveti 17, Seregno
Tel. 0362/263.419 -423 /Fax 0362/263421
e-mail info.casa@seregno.info

FORNITURA E POSA DI N. 3 CALDAIE IN VARI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Costituisce oggetto del presente affidamento la fornitura e posa di n. 3 caldaie in vari alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Precisamente:

- Via Dell'oca, 15;
- Via Vivaldi, 1;
- Via Einstein 37/39.

L'affidamento consiste in :

- Smontaggio della vecchia caldaia e smaltimento presso discariche autorizzate;
- Formazione nuova canna fumaria al tetto o adeguamento canna fumaria esistente, compreso opere murarie;
- Posa e modifica tubazioni del gas e idraulici;
- Risanamento tubazioni impianto di riscaldamento esistente con liquido detergente;
- Fornitura e posa di nuova caldaia a condensazione, marca Beretta tipo Minute Green o similare da 25 KW circa, compreso opere murarie;
- Fornitura e posa di defangatore su circuito impianto di riscaldamento;
- Allacciamento elettrico;
- Prima accensione, collaudo, prova fumi e compilazione libretto impianto;
- Dichiarazione di conformità delle opere eseguite.

ART. 2 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell'affidamento è stimato in complessive **€ 9.500,00 + IVA 22%** per un totale di **€ 11.590,00** di cui oneri sicurezza € 300,00.

ART. 3 – AGGIUDICAZIONE O AFFIDAMENTO

Il presente affidamento è condotto mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica.

La stazione appaltante, Comune di Seregno, utilizza il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia, denominato "Sintel" al quale è possibile accedere attraverso il sito internet www.arca.regione.lombardia.it

Si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà praticato lo sconto più alto sull'importo a base d'appalto (**€ 9.500,00 escluso iva**).

ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI DELL’AFFIDAMENTO

La sottoscrizione del capitolato speciale d’appalto da parte del prestatore di servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi ed in materia tecnica concernente l’oggetto dell’appalto.

Il prestatore di servizio con sottoscrizione della presente accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^o, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il prestatore di servizio accetta espressamente e per iscritto, a norma dell’art. 1341, 2^o comma, le clausole contenute nei seguenti articoli: “pagamenti e fatturazione” e “recesso”

L’interpretazione delle clausole e delle disposizioni del presente accordo deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL’OFFERTA

I documenti e le autocertificazioni richieste devono essere prodotte unitamente all’offerta, entro il termine previsto per la sua presentazione.

La documentazione sopra descritta deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione.

ART. 6 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, nonché responsabile del procedimento è l’arch. Brunetto Maria Pia o sua sostituta, referente tecnico dell’Area Manutenzioni e patrimonio.

ART. 7 – CONDIZIONI, TEMPISTICHE E PENALITA’

Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite in 45 giorni naturali e consecutivo decorrenti dal verbale di inizio servizio. Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere, verrà applicata una penale giornaliera di € 50,00.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E’ ammesso il subappalto nella misura massima del 30% dell’importo complessivo del servizio, con le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 9 – RESPONSABILITA’

Il prestatore di servizio è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E’ altresì, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al prestatore di servizi di mantenere l’Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 10 - PERSONALE

Inquadramento contrattuale.

Il prestatore di servizio si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Doveri del personale

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Sicurezza

Il prestatore di servizi dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il prestatore di servizio è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 11 – ASSICURAZIONE

E' obbligo del prestatore di servizio avere specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con riferimento al servizio prestato, con validità non inferiore alla durata del servizio.

il prestatore di servizi dovrà autocertificare, l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le caratteristiche specifiche per il servizio prestato. Tale dichiarazione dovrà specificare che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 95, commi 2 e 3, del d. lgs. N. 50 del 2016, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle lavorazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di produrre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai sensi degli art. 40, comma 7 e 75 comma 7 del Codice dei Contratti, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della cauzione definitiva sono ridotti del 50 % (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, di cui all'art. 2, comma 1 lettera q) del D.P.R. n. 34 del 2000.

ART. 13 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 l'aggiudicatario, assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge

suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture oggetto del contratto sia inserita, **a pena di nullità assoluta**, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

ART. 14 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il pagamento è subordinato all'invio di comunicazione di avvenuta esecuzione dell'intervento. Il pagamento di ogni singola fattura, avrà luogo entro 30 (trenta) giorni solari dal visto di regolarità apposto dal Direttore dell'esecuzione che attesti la regolarità della prestazione. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso.

ART. 15- RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione dell'affidamento, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento del servizio.

Si procederà alla risoluzione dell'accordo, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

1. grave inadempimento del servizio;
2. mancato rispetto delle norme relative alla sicurezza

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 16 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dall'accordo, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. che dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data del recesso.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica delle stesse svolte redatto dall'Amministrazione Comunale;
- spese sostenute dall'appaltatore;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite

ART. 17 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente accordo, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore in materia.

ART. 18– CONTRATTO

Il presente contratto verrà stipulato in forma di corrispondenza commerciale, senza il conseguente aggravio degli oneri contrattuali, considerata la modesta entità dell'appalto.

ART. 19 – LUOGO DI ESECUZIONE E FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso al giudice del Tribunale di Monza.

ART. 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il prestatore di servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti in relazione all'espletamento della servizio e si obbliga a trattare i dati stessi esclusivamente al fine dello stesso espletamento del servizio.

Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Luogo e data _____

LETTO E SOTTOSCRITTO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE